

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 2014****che modifica la decisione 2005/817/CE, Euratom che autorizza la Repubblica di Lettonia ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA***[notificata con il numero C(2014) 8926]***(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)**

(2014/845/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 384 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, la Repubblica di Lettonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui ai punti 2 e 10 dell'allegato X, parte B, di tale direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
- (2) Nella sua risposta del 30 aprile 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA <sup>(3)</sup>, la Repubblica di Lettonia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere a percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui ai punti 2 e 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Repubblica di Lettonia ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Repubblica di Lettonia deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.
- (3) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/817/CE Euratom <sup>(4)</sup> della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Nella decisione 2005/817/CE, Euratom sono inseriti i seguenti articoli *1 bis* e *1 ter*:*«Articolo 1 bis*

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad utilizzare lo 0,04 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell'allegato X (libere professioni), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(\*)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Ares(2014)371249.

<sup>(4)</sup> Decisione 2005/817/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica di Lettonia a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 38).

*Articolo 1 ter*

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad utilizzare lo 0,30 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

(\*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»

*Articolo 2*

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

*Per la Commissione*  
Kristalina GEORGIEVA  
*Vicepresidente*

---